
Giustizia: queste le novità della fase della ripresa (conversione in Legge del d.l. 28/2020)

La Camera ha definitivamente approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 28 del 2020 (AC 2547), che detta misure urgenti in materia di intercettazioni, di ordinamento penitenziario, di giustizia civile, penale, amministrativa e contabile e per l'introduzione di un sistema di allerta Covid-19.

Il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 28 del 2020 è stato presentato in prima lettura al Senato, che l'ha esaminato apportandovi alcune modifiche, la più significativa delle quali è l'inserimento nel testo del decreto-legge del contenuto del decreto-legge n. 29 del 2020, che è conseguentemente abrogato. La Camera dei deputati, nella seduta di 25 giugno 2020, ha definitivamente approvato il provvedimento (AC 2547), che di seguito si sintetizza in relazione al solo tema della giustizia civile (sul piano sostanziale e processuale).

Fonte: Camera dei Deputati

I decreto-legge n. 28 del 2020, inoltre, modifica l'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020, che rappresenta la disposizione principale in tema di misure di **contenimento degli effetti dell'epidemia, e della quarantena, sul sistema giudiziario nazionale**. Il decreto-legge, anzitutto (art. 3, co. 1), prolunga fino al 31 luglio 2020 (rispetto al termine originario del 30 giugno 2020) la fase emergenziale, caratterizzata da specifiche misure organizzative adottate dai capi degli uffici giudiziari; tale fase ha preso avvio il 12 maggio, quando sono venuti meno il rinvio d'ufficio delle udienze e la sospensione legale dei termini processuali. Inoltre, il provvedimento d'urgenza integra il catalogo delle udienze civili e penali che non possono essere rinviate, specifica alcune modalità per lo svolgimento da remoto di tali udienze, escludendo espressamente che nei procedimenti penali possano svolgersi a distanza le udienze di discussione finale e di esame di testimoni, e consente il deposito telematico di atti presso gli uffici del pubblico ministero. Il **Senato** ha modificato ed integrato il testo, in primo luogo **ripristinando il termine**

originario del 30 giugno per la fine della fase emergenziale negli uffici giudiziari. In estrema sintesi il decreto-legge, a seguito dell'esame in Senato:

- integra l'elenco delle udienze civili alle quali non si applica la disciplina del rinvio delle udienze e della sospensione dei termini nella fase 1 dell'emergenza, aggiungendo cause relative a diritti delle persone minorenni, relative al diritto all'assegno di mantenimento e all'assegno divorzile;
- precisa che non possono essere rinviate le udienze penali nei procedimenti nei quali i termini di durata massima della custodia cautelare scadano entro l'11 novembre 2020;
- precisa che la fase 2 dell'emergenza, nella quale i capi degli uffici giudiziari devono adottare misure organizzative volte a consentire la trattazione degli affari giudiziari nel rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici, ha avuto inizio il 12 maggio 2020 e cesserà il 30 giugno 2020 (il decreto-legge, che prevedeva la scadenza del 31 luglio è stata infatti sul punto corretto dal Senato). **Dal 1° luglio 2020**, in base alla modifica introdotta dal Senato, dunque, **il sistema giudiziario tornerà alla normalità**;
- per quanto riguarda la possibilità di svolgere le udienze civili mediante collegamenti da remoto, precisa che il giudice dovrà essere fisicamente presente nell'ufficio giudiziario e che il luogo fisico posto all'interno dell'ufficio giudiziario dal quale si collega il magistrato è da considerarsi, a tutti gli effetti di legge, aula d'udienza;
- elimina la previsione che fino al 31 maggio consentiva di effettuare da remoto gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, disponendo che dal 1° giugno deve essere ripristinata la continuità degli incontri tra genitori e figli, in presenza e garantendo il distanziamento sociale e che quando ciò non sia possibile si deve procedere con collegamenti da remoto. La sospensione degli incontri, infatti, è ammissibile solo "nei casi in cui si è in presenza di taluno dei delitti di cui alla legge n. 69 del 2019" (delitti di violenza domestica e di genere elencati dal c.d. Codice rosso);
- dispone che – dal 9 marzo al 31 luglio 2020 - nei procedimenti civili (tanto contenziosi quanto di volontaria giurisdizione) dinanzi a tribunali e corti d'appello, i magistrati possano procedere al deposito dei propri atti esclusivamente con modalità telematiche; il deposito con modalità diverse deve essere consentito solo a fronte del mancato funzionamento dei sistemi informatici del ministero della giustizia. La disposizione dunque prescrive modalità informatiche di deposito degli atti da parte dei magistrati, prevedendone l'obbligatorietà anche per il periodo dal 9 marzo all'entrata in vigore della legge di conversione;
- per quanto riguarda le udienze penali, esclude che possano tenersi con modalità da remoto le udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e le udienze nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti. Nei procedimenti penali in Cassazione consente, oltre che delle parti private, anche del Procuratore generale di chiedere la discussione orale, evitando così che la causa sia trattata in camera di consiglio, con modalità da remoto, senza la sua partecipazione;
- disciplina, fino al 31 luglio 2020, il deposito con modalità telematiche di atti presso gli uffici del pubblico ministero che ne facciano richiesta, e che dispongano di servizi di comunicazione dei documenti informatici giudicati idonei dal ministero; disciplina, nell'ambito dei procedimenti di mediazione, la trasmissione, da

parte del mediatore, agli avvocati delle parti ed all'ufficiale giudiziario, dell'accordo raggiunto prevedendo il ricorso alla posta elettronica certificata.

Per quanto riguarda la **giustizia amministrativa e contabile**, il decreto-legge n. 28/2020:

- proroga di un mese il termine finale del periodo di applicazione della disciplina emergenziale dettata con riguardo alla giustizia amministrativa dal decreto legge c.d. Cura Italia e prevede - nel periodo compreso tra il 30 maggio e il 31 luglio 2020 - la possibilità di svolgere la discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche con modalità di collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d'ufficio. Inoltre, conseguentemente alla introduzione della udienza telematica, il decreto-legge demanda a un decreto del Presidente del Consiglio di Stato l'adozione delle modifiche delle regole tecnico operative per la sperimentazione e la graduale applicazione degli aggiornamenti del processo amministrativo telematico, anche relativamente ai procedimenti connessi attualmente non informatizzati, ivi incluso il procedimento per ricorso straordinario (art. 4);
- estende fino al 31 agosto il periodo di operatività della disciplina emergenziale prevista con riguardo alla giustizia contabile dal decreto-legge c.d. cura Italia e prevede che, in caso di rinvio delle udienze, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo della Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 31 agosto 2020, siano sospesi per riprendere a decorrere dal 1° settembre 2020. Il decreto-legge, come modificato dal Senato, inoltre: interviene sulla composizione del collegio delle Sezioni riunite della Corte dei Conti in sede di controllo, innalzando il numero dei componenti da 10 a 15; riconosce la possibilità, per il PM contabile, di avvalersi di collegamenti da remoto, nell'ambito dell'attività istruttoria; prevede l'istituzione di una Sezione centrale per il controllo dei contratti secretati.

Ulteriori disposizioni dell'A.C. 2547 prevedono:

- una modalità alternativa alla sottoscrizione del verbale redatto all'esito del tentativo di conciliazione andato a buon fine, quando tale verbale sia stato redatto in formato digitale (art. 3, comma 1-bis);
- l'effettuazione con modalità telematiche delle comunicazioni e notificazioni nei procedimenti dinanzi al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale (art. 3, comma 1-ter);
- che il preventivo esperimento del procedimento di mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda, nelle controversie in materia di obbligazioni contrattuali nelle quali il rispetto delle misure di contenimento adottate in relazione all'emergenza sanitaria possa essere valutato ai fini dell'esclusione della responsabilità del debitore per inadempimento o adempimento tardivo della prestazione dovuta (at. 3, comma 1-quater);
- la modifica della disciplina del **cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia**, per consentire a coloro che siano legati ad una persona nei cui confronti è stata disposta la revoca di un provvedimento di cambiamento delle generalità, per effetto di un rapporto di matrimonio, unione civile o filiazione instauratosi successivamente all'emanazione del predetto provvedimento, di evitare che la revoca produca effetti anche nei loro confronti. Con riguardo all'ambito temporale di applicazione della disposizione, si specifica che la stessa si applica ai provvedimenti di revoca adottati nei 24 mesi antecedenti

l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame fino al perdurare dello stato di emergenza relativa a COVID-19 (art. 3-bis);

- un intervento in materia di sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio, imponendo agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di prevedere, gratuitamente, fra i servizi preattivati e disattivabili solo su richiesta dell'utenza, l'attivazione di filtri, blocchi alla navigazione e di altri sistemi di **parental control** (art. 7-bis).

Focus COVID-19: PROCESSO + CONTRATTI + FAMIGLIA + AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO + LAVORO + MEDIAZIONE + RESPONSABILITA' SANITARIA + FISCO + C.N.F.

Segnalazione editoriale:

LUDOVICI, CORONAVIRUS E LOCAZIONI. Strumenti di tutela negoziali e processuali Guida teorico-pratica con formule e modelli, Milano, 2020.